

INQUADRAMENTO FISCALE DEL NATUROPATA

Concludendo il percorso scolastico triennale di Naturopatia, ci si trova a dover affrontare la problematica dell'inquadramento fiscale.

Occorre, prima di iniziare l'attività in forma professionale, dotarsi di una posizione fiscale e previdenziale nei 30 gg. dalla data d'inizio per i lavoratori autonomi che esercitano attività in forma individuale:

- richiesta partita IVA tramite apposito modello d'inizio attività le cui istruzioni si possono prelevare o consultare sul sito www.agenziaentrate.it oppure rivolgendosi direttamente all'Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale. Si consiglia di adottare il codice che identifica l'attività svolta **96.09.09** "**Altre attività di servizi alla persona**" oppure **74.90.99** "**Altre attività professionali nca**" indicando in entrambi i casi nella descrizione "**naturopata**". La scelta dipende dalle caratteristiche dell'attività esercitata e se questa attività è svolta principalmente nei confronti delle persone "privati" si consiglia il primo codice, mentre se viene svolta al di fuori delle attività professionali riconosciute nei confronti di società, imprese ecc. il secondo. Se l'attività si configura come un centro per il benessere fisico, si può utilizzare il codice **96.04.10**. Si segnala che l'attività è soggetta agli studi di settore (art. 62-bis, D.L. 331/1993) "**TG99U**" cluster **39 - Attività di naturopatia** a decorrere dal secondo anno di attività.
- domanda d'**iscrizione all'INPS** nella **Gestione Separata**, su modelli in distribuzione presso gli uffici competenti o tramite il sito www.inps.it, cliccando su servizio on-line.

Non è necessario iscriversi al Registro Imprese e all'INAIL. A quest'ultimo ci si iscrive solo nel momento in cui si hanno dipendenti. Nella presente disamina ciò non è contemplato.

La professione del Naturopata, malgrado non sia ancora stata riconosciuta nel novero delle professioni intellettuali di cui al 2229 c.c. è regolata dalla normativa fiscale vigente dei **lavoratori autonomi** e non si qualifica come attività d'impresa.

Opzioni e regimi contabili.

A decorrere dal **1/1/2012** il legislatore ha emanato nuove disposizioni per i settori dei contribuenti (persone fisiche escluse società) che variano sostanzialmente il vecchio regime dei **minimi** in vigore fino al 31/12/2011. Le opzioni da esercitare in sede di inizio attività o il regime da adottare dipendono dai volumi di affari realizzati e/o che si presumono e precisamente:

Regime dei minimi con volume di affari inferiore a euro 30.000 - **NOVITA**" in vigore dal **1/1/2011**.

La manovra (articolo 27 del Dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011) ridisegna dal 2012 il regime dei minimi per le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, un'arte o una professione. Il nuovo regime è riservato ai soggetti che avviano l'attività o l'hanno già avviata a partire dal 1° gennaio 2008 e si applica nell'anno di inizio dell'attività e nei quattro anni successivi. E' previsto un regime "**residuale**"(*) per i contribuenti in possesso dei requisiti per fruire del vecchio regime dei minimi ma non di quelli necessari per accedere al nuovo, i quali godranno di alcune facilitazioni ma non dell'agevolazione light sulla tassazione dei redditi. Per il nuovo regime dei minimi è, infatti, previsto un forte sconto sull'aliquota Irpef. L'imposta sostitutiva sul reddito, determinato in base al criterio di cassa, passa dall'attuale 20% al 5 per cento. Non è richiesta un'età minima o massima. I giovani sono stati, però, agevolati, prevedendo l'applicazione più estesa nel tempo. La regola generale è che ora i nuovi minimi non possano durare complessivamente più di cinque anni, ma la deroga è che si potrà andare anche oltre fino al compimento del 35° anno di età.

Se, ad esempio, un professionista inizia l'attività nel 2010 all'età di 25 anni, potrà fruire del regime fino al 2020 (anziché fino al 2014).

Le nuove condizioni previste per l'accesso al regime sono:

- **non** aver esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'arte o professione o un'attività d'impresa, anche nell'ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali. Rileva l'effettivo esercizio dell'attività e non la semplice apertura della Partita Iva (circolare 1/E del 2001);
- **non** proseguire l'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (compresa la collaborazione coordinata e continuativa), fatta salva la pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (anche qualora per la stessa sia stata aperta la Partita Iva). Tale causa ostativa si verifica quando le attività presentano il medesimo contenuto economico e si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi (circolare 8/E del 2001), mentre non assume rilievo il precedente svolgimento di un'attività di lavoro autonomo occasionale (risoluzione 239/E del 2009);
- **non** proseguire un'attività d'impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato nell'anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori a 30mila euro.
- **non** effettuare cessioni all'esportazione;
- **non** sostenere spese per lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto, eccetera.

L'ulteriore condizione della mancata acquisizione, nel triennio precedente, di beni strumentali di ammontare complessivo superiore a 15mila euro si applicherà solo a partire dal quarto anno di attività. Le cause di esclusione riguardano, invece, i contribuenti che non sono residenti, partecipano a società di persone, associazioni professionali o Srl "trasparenti".

Obblighi contabili: i contribuenti minimi **non** addebitano l'Iva sui compensi percepiti, non recuperano l'Iva sugli acquisti e spese, sono esonerati da tutti gli obblighi di registrazione.

Devono solo: numerare e conservare le fatture di acquisto, emettere le fatture, assoggettarle al bollo di 1,81 solo se di importo superiore a euro 77,81 e quindi non eseguire nessuna registrazione contabile.

Il reddito si determina con il criterio di cassa, scomputando dai ricavi anche l'acquisto dei beni strumentali.

Sul risultato, dedotto i contributi previdenziali versati, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali del 5%.

Non è prevista l'esclusione delle ritenute di acconto, che quindi sono effettuate o subite con i criteri ordinari.

In attesa dell'entrata in vigore del nuovo regime dei minimi, che come sopra precisato avrà decorrenza 1/1/2012, chi dovrà iniziare l'attività potrà avvalersi ancora per il 2011 delle disposizioni del vecchio regime dei minimi.

Regole particolari sono previste per la fuoruscita dal regime con decorrenza per annualità successiva, nel caso di superamento delle soglie dei compensi e beni strumentali, passaggio dal regime normale a quello dei minimi cui si rimanda alla documentazione tributaria consultabile sul sito www.agenziaentrate.it documentazione tributaria e future circolari da emanare.

Vantaggi

Sono confermate le semplificazioni contabili consistenti nell'esonero: dalla tenuta delle scritture ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva; dagli obblighi di rivalsa e detrazione, di liquidazione, versamento e presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni annuali ai fini dell'Iva. Vanno, però, conservati i documenti ricevuti ed emessi e certificati i corrispettivi. I contribuenti sono, inoltre, esclusi dall'Irap e dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

(*) "**minimi residuale**", che contempla l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, delle liquidazioni o dei versamenti periodici Iva (che sarà versata in sede di dichiarazione annuale), nonché il non assoggettamento all'Irap. È, invece, prevista la tassazione del

reddito secondo le aliquote Irpef ordinarie (e non più l'assoggettamento a imposta sostitutiva) e l'applicazione degli studi di settore.

Regime nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge n. 388 del 2000) per contribuenti con volume di affari inferiore a 30.987,41.

Il regime è riservato a solo ai contribuenti la cui attività sia considerata:

- una **nuova** attività e non la mera prosecuzione di una precedente anche come dipendente o collaboratore;
- non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività professionale o d'impresa anche in qualità di socio di società di persone;
- ammontare dei compensi non superiori a euro 30.987,41.

Ci sono anche per questo regime dei vantaggi:

- facoltà di avvalersi del tutor dell'amministrazione finanziaria (quasi mai utilizzato) ;
- l'esonero dall'obbligo della tenuta della contabilità;
- l'esonero dagli obblighi di registrazione e di liquidazione periodica dell'IVA;
- l'applicazione sul reddito determinato in via ordinaria l'imposta sostitutiva del 10% in luogo degli scaglioni IRPEF.

Obblighi contabili: i contribuenti nel regime sostitutivo sono obbligati a emettere fattura con addebito dell'Iva sui compensi percepiti, non sono soggetti a ritenuta di acconto. Occorre conservare i documenti e le spese sostenute al fine di compilare la dichiarazione annuale dei redditi per liquidare imposta sostitutiva, Iva, Irap e studi di settore.

Applicazione: i contribuenti che intendono avvalersi delle semplificazioni e regimi sopra descritti devono attestare in sede d'inizio attività di presumere di non superare i predetti limiti con corrette opzioni e domande "quadro B".

Si segnala che i contribuenti che hanno iniziato l'attività successivamente al 2007, scegliendo di avvalersi delle agevolazioni previste per le nuove iniziative produttive (dura solo tre anni), possono – ricorrendone i presupposti – comunicare la revoca dello stesso e avvalersi a partire dal 2012 del nuovo regime fino alla scadenza del periodo di applicazione di quest'ultimo (come precisato, per il "vecchio" regime dei minimi, nella circolare 13/E del 2008, punto 1.4).

Regime semplificato (volume affari superiore a 30.000 euro o per opzione in caso contrario).

I contribuenti in contabilità semplificata possono eliminare il registro incassi e pagamenti e utilizzare solo i registri Iva se vi annotano **separatamente**, in apposite sezioni, le operazioni non soggette a Iva con obbligo a fine anno di annotare le somme non incassate e di quelle non pagate. Altra semplificazione è la facoltà di non tenere il registro dei cespiti ammortizzabili se si forniscono i relativi dati in forma ordinata all'Amministrazione finanziaria su richiesta.

I registri non devono più essere bollati ma solo numerati e intestati prima del loro utilizzo.

Adempimenti.

Si segnalano gli obblighi imposti dalla vigente normativa:

- emissione fatture con aliquota Iva 20% con facoltà di rivalsa 4% contributo previdenziale che fa parte della base imponibile Iva e Irpef, deduzione ritenuta acconto 20% per le prestazioni rese non nei confronti dei privati;
- liquidazione IVA trimestrale oppure mensile entro 16 del mese o trimestre successivo;
- acconto Iva entro 27/12 - saldo 16/3 anno successivo al periodo di imposta;

- comunicazione dei dati annuali Iva entro il mese di febbraio dell'anno successivo se i ricavi sono superiori a 25.000 euro;
- presentazione della dichiarazione dei redditi solo in forma telematica 30/9 dell'anno successivo ;
- presentazione della dichiarazione dei sostituti imposta (mod.770 semplificato) entro il 31/7;
- versamento imposte: saldi – acconti 16/6–16/7 con maggiorazione 0,50%; acconti 30/11;
- versamento contributi previdenziali (INPS) aliquota 26,72% o 17% se iscritti in altre forme previdenziali (es. pensionati, dipendenti, commercianti, artigiani ecc.) come sopra.
- comunicazione annuale Iva entro 28/2;
- elenchi per operazioni intracomunitarie acquisti e servizi con cadenza trimestrale (operazioni inf. 100 mila euro) entro 25 del mese successivo trimestre;
- certificazioni ritenute acconto operate entro il 28/2 anno successivo;
- in caso di accertamento bancario, la presunzione di reddito dei prelevamenti e riscossioni se non risultanti con i riscontri delle scritture contabili o dove non sia fornita indicazione del destinatario. Quindi si consiglia di tenere traccia e pezze giustificative delle operazioni effettuate sia sui conti personali sia sui conti dei familiari conviventi.

Tutti gli adempimenti (versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, ecc.) dovranno pervenire all'Amministrazione finanziaria con mezzi **telematici** con possibilità di compierli direttamente accreditandosi sul sito Agenzia Entrate (fisconline) o avvalendosi di intermediari abilitati.

Determinazione del reddito.

La determinazione del reddito avviene secondo il principio di **cassa**.

Di norma tutto quanto è corrisposto al naturopata, fatta eccezione per le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, costituiscono reddito di lavoro autonomo. I costi sono deducibili solo se riferiti all'attività esercitata, il requisito d'inerenza è diretto ad impedire la deduzione di spese personali, ma per talune spese particolari in cui tale verifica del requisito d'inerenza è complesso, il legislatore ha previsto delle limitazioni sulla sua intera deducibilità e in particolare:

- vitto e alloggio fino al 2% dei compensi percepiti nel limite del 75% del loro ammontare mentre è ammessa la detrazione integrale dell'Iva pagata. Non concorrono nel 2% e quindi sono deducibili per intero le spese sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, ma su tale procedura è utile un approfondimento (vedi circolare Ag. Entrate 4 Agosto 2006, n.28/E consultabile sul sito Agenzia Entrate);
- spese di rappresentanza fino all'1 % dei compensi;
- convegni, congressi, corsi di aggiornamento per il 50% del loro ammontare;
- beni utilizzati promiscuamente per il 50% o in percentuale diversa se si può stabilire un criterio tra l'utilizzo personale e non quali ad esempio i costi dell'abitazione utilizzata anche come studio;
- telefoni fissi, cellulari, internet e spese relative (modem, router, ecc.) per il 80% del loro ammontare;
- beni strumentali (computer, apparecchiature, mobili, ecc.) di costo fino a € 516,46 per intero mentre per quelli superiori con quote di ammortamento in più anni, con particolarità per le autovetture la cui deduzione delle quote di ammortamento è limitata al 40% fermo restando il limite assoluto di costo pari ad € 18.075,99 legata ad un mezzo per ciascun professionista;
- costi relativi alle auto utilizzate per lo svolgimento dell'attività nel limite del 40% se non immatricolate come autocarro la cui deducibilità è pari al suo intero ma di cui si segnalano dubbi sul requisito della stretta inerenza in funzione dell'attività esercitata. Si segnala la detraibilità dell'Iva pagata nella stessa percentuale sia sull'acquisto che sulle spese di utilizzo delle auto;

- immobili in proprietà e/o il leasing strumentale all'attività: è prevista la deducibilità con delle particolarità specifiche da esaminare nel particolare;
- compensi al coniuge, ai figli e ascendenti non sono deducibili se non da questi fatturati.

Irap - imposta regionale sulle attività produttive 3,9% sul reddito professionale.

Professionisti senza organizzazione: la Corte Costituzionale (sent. 21/5/2001 n. 156) ha ribadito l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria (CM 141/E/1998), in base alla quale l'Irap non si applica ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività in assenza di capitali e lavoro altrui. Si definisce organizzata (soggetta a Irap) l'attività che sia in grado di svilupparsi e funzionare anche in assenza del professionista. Si consiglia di valutare la propria attività e se questa non è organizzata con lavoro di terzi, impiego d'ingenti beni strumentali è corretto escludersi da detta imposizione ma ciò vale solo per i contribuenti in regime normale perchè i contribuenti minimi sono già esclusi.

Conclusioni: districarsi nell'ambito fiscale non è compito agevole, pertanto si consiglia dopo un'attenta lettura di quanto riportato, la conferma di un esperto su quanto s'intende intraprendere, partendo dalla scelta del regime da scegliere e l'assistenza per la liquidazione dei tributi da versare e relativi adempimenti.

Sicuramente la scelta diversa dal regime semplificato, se si è nelle condizioni soggettive per adottarlo, è la scelta migliore, perché come si può constatare, non prevede la tenuta della contabilità, il versamento delle imposte in misura sostitutiva, minori adempimenti fiscali e conseguenti costi per la sua gestione.

Alcuni esempi: se sono titolare di altri redditi, l'aliquota sostitutiva è sempre vantaggiosa. Nei regimi che prevedono un'imposta sostitutiva, gli adempimenti sono minimi e come nel caso dei minimi non occorre il consulente se non eventualmente per la compilazione della dichiarazione dei redditi cui consiglio tuttavia di rivolgersi.

Aggiornato il 07/09/2011 a cura di Studio Landra Rag.Dario – Via Sette Assedi n.2 Cuneo su incarico della FNNHP.